

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COMUNE DI MORGEX**

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

**COMMUNE DE MORGEX**

# CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI FINI DELLA GESTIONE DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA INSTALLATO ALL’INTERNO DELLO CHALET SITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA CAPPELLA DI SAN GIUSEPPE. CIG: ZB6362737A.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, addì……………………..del mese di ………………………………………

in Morgex…………………………………………………………………………………………………

tra

il Comune di Morgex, nella persona di nato

a…………il……………………e residente in domiciliato

per la carica presso il Comune di Morgex, Piazza Principe Tomaso n. 6, CODICE FISCALE 00116460072 e PARTITA IVA 00104810072

# e

……………………………………………………nella persona del suo legale rappresentante Sig……………………………………………………., nato a……………………il……………………

e residente in domiciliato per la carica presso la sede

della…………………………………, CODICE FISCALE e PARTITA IVA………………………….

# PREMESSO CHE

In esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di suolo pubblico ai fini della gestione del distributore automatico di acqua di proprietà comunale installato all’interno dello *chalet* sito nel parcheggio adiacente alla cappella di San Giuseppe (area anche denominata “Marché agricole de la Valdigne), con Determinazione del Segretario n. del \_.\_.2022 la concessione in oggetto è stata affidata alla ditta.....................................

# SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Forma oggetto della presente convenzione la concessione del suolo pubblico e del servizio di gestione del distributore automatico di acqua di proprietà comunale installato all’interno dello *chalet* sito nel parcheggio adiacente alla cappella di San Giuseppe (area anche denominata “Marché agricole de la Valdigne).

# Art. 2 - DURATA DELLA GESTIONE

1. La concessione avrà durata dal 01.06.2022 al 31.5.2028.
2. L’operatore economico aggiudicatario dovrà gestire il servizio oggetto della concessione dal 01.06.2022, anche nelle more della stipula del contratto.
3. Il contratto potrà essere riaffidato allo stesso concessionario per un periodo massimo di sei anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse, fermo restando il contenuto della concessione previsto nel contratto originario.

# Art. 3 – RIFERIMENTI CONTRATTUALI

Formano parte integrante del contratto, ancorché materialmente non allegati al medesimo:

* 1. la presente convenzione, con i relativi allegati;
  2. il bando/disciplinare della gara in oggetto;
  3. l’offerta economica presentata dal concorrente in sede di gara.

# Art. 4 - IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. L’amministrazione comunale si impegna a:
   1. concedere, per la durata contrattuale, la gestione dell’impianto di distribuzione di acqua sito nel parcheggio adiacente alla cappella di San Giuseppe (area anche denominata “Marché agricole de la Valdigne;
   2. a garantire l’erogazione dell’acqua potabile;
   3. farsi carico delle spese elettriche inerenti all’impianto in questione;
   4. riconoscere al soggetto gestore, a fronte dei costi di esercizio sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dall’impianto nonché dall’eventuale vendita di accessori direttamente connessi all’erogazione dell’acqua (bottiglie, cestelli ecc);
   5. segnalare al concessionario eventuali guasti o malfunzionamenti dell’impianto;
   6. qualora richiesto dal concessionario, distribuire, direttamente oppure attraverso la Pro loco, le chiavette prepagate agli utenti per l’approvvigionamento dell’acqua, fornite dal concessionario;

# Art. 5 - IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore, a seguito dell’aggiudicazione della concessione, dovrà:

1. ottenere di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la gestione dell’impianto e la distribuzione e vendita dell’acqua;
2. garantire la piena funzionalità dell’impianto per tutto l’anno e 24 ore al giorno;
3. provvedere al pagamento del canone annuo al Comune di Morgex come risultante dall’offerta presentata in sede di gara **(base d’asta € 2.500,00)**;
4. provvedere alla voltura del contatore dell’acqua e al pagamento del relativo canone al Comune;
5. assumere a proprio carico tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza e ricarica Co2 relative alla gestione dell’impianto;
6. adottare un prezzo di vendita dell’acqua — liscia o gasata — pari a € 0,05 per litro, prezzo che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione prevista. In caso di rinnovo, potranno essere riviste le tariffe applicate all’utenza per i prelievi idrici, dietro approvazione da parte dell’amministrazione comunale;
7. garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l’analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di

malfunzionamento delle attrezzature e di interruzione del servizio, il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell’anomalia, fatte salve le diverse tempistiche proposte in sede di offerta.

1. fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
2. fornire al Comune i dati e le statistiche relative al numero di litri erogati nonché al minore inquinamento prodotto grazie all’utilizzo dell’impianto di distribuzione dell’acqua;

# ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

* 1. Il corrispettivo per la gestione del servizio è costituito dai proventi derivanti dalla gestione dell’impianto di distribuzione dell’acqua nonché dall’eventuale vendita di accessori direttamente connessi all’erogazione dell’acqua (bottiglie, cestelli ecc).

# ARTICOLO 7 - CANONE CONCESSORIO

1. Il concessionario dovrà versare al Comune un canone annuale pari ad € oltre all’ IVA, come risultante da offerta in sede di gara, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

# ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il gestore sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale in misura pari al 10% del valore contrattuale di cui al precedente art. 7, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
2. Il deposito cauzionale, che dovrà essere costituito secondo quanto indicato al successivo punto dovrà riportare:
   * l’espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 113, comma 2, del D. Lgs. 163/2006);
   * la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:
4. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni);
5. mediante polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni).
6. Il gestore si obbliga a reintegrare la fidejussione per l’importo di cui il Comune di Morgex avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della presente convenzione.
7. La fideiussione sarà svincolata senza interessi al momento della scadenza ovvero a seguito di risoluzione del contratto previa verifica in contraddittorio sul buon stato di manutenzione dei beni affidati in gestione.

# ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEL GESTORE

* 1. Il gestore si assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose o a persone che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio di gestione, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità penale e civile derivante dall’esecuzione del presente contratto.
  2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario il quale ne è il solo responsabile.
  3. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso il distributore pubblico in questione, tenendo sollevato il Comune di Morgex da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo. Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta.
  4. Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d’iniziativa per l’esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

# Art. 10 – GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nella presente convenzione.
2. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
   * l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell’esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
   * l’estensione ai danni derivanti al Comune di Morgex o a terzi da incendio di cose della ditta concessionaria o dalla stessa detenuta;
   * l’individuazione del Comune di Morgex, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.
3. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.
4. Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall’assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.
5. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

# Art. 11 – CONTROLLO

1. I competenti servizi comunali sono delegati al controllo della buona conduzione dell’impianto e vigileranno sul rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione.

A tale scopo, funzionari ed amministratori a ciò delegati avranno libero accesso all’impianto in qualsiasi momento e anche senza preavviso.

# Art. 12 – PENALI

1. Il Comune a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale, per ogni singola fattispecie contestata, in ogni caso di verificata violazione delle norme contrattuali, secondo il principio della progressione.

E’ considerata violazione delle norme contrattuali qualsiasi inosservanza di quanto prescritto dalla presente convenzione, nonché qualsiasi non conformità rispetto all’offerta tecnica, così come risultante dai documenti presentati in sede di offerta.

1. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza nelle modalità di erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
2. Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, il Comune, a mezzo di PEC o Fax, intimerà all’affidatario di provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
3. L’ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 0,50 e 10% del valore contrattuale di cui al successivo art. 17 (€ 31.200,00), secondo la gravità dell’inadempienza e l’eventuale recidività in comportamenti non conformi, fino alla risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.
4. Le penali verranno applicate direttamente avvalendosi del deposito cauzionale di cui al precedente articolo 8, salvo risarcimento del maggior danno.

# Art. 13 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La presente convenzione decade nei seguenti casi:
   1. la struttura non sia tenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
   2. siano accertate da parte dell’ASL o di altri organi o enti di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell’alimentazione;
   3. applicazione di penali che superino, cumulativamente, il 10% del valore contrattuale di cui al successivo art. 17 (€ 30.000,00);
   4. nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
   5. interruzione o sospensione (protratta per oltre un mese) non motivata del servizio, salvo causa di forza maggiore tempestivamente notificata al Comune;
   6. mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell’offerta, che manifestino una grave e persistente inadempienza nell’esecuzione del contratto;
   7. grave e ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dal Comune;
   8. mancata risposta scritta a gravi rilievi mossi dal Comune in sede di verifica delle prestazioni del servizio che facciano venire meno l’affidamento nella regolare gestione del servizio;
2. Nei casi sopra elencati, il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile stesso.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

1. Per ogni altra evenienza non prevista dal presente capitolato, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

# Art. 14 - RECESSO DEL GESTORE

1. Il concessionario può recedere dalla presente convenzione dopo un anno dalla sua sottoscrizione con preavviso di almeno 120 giorni da comunicare per PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

# Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il gestore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. recante: «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia».
2. Il gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Regione Valle d’Aosta della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. In caso di omessa tracciabilità sono applicate le sanzioni previste dall’art. 6 della legge 136/2010 e s.m.i.
4. Il codice **CIG** attribuito alla presente concessione è CIG: ZB6362737A.**.**

# Art. 16 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il valore del presente contratto è quantificato, in complessivi euro 30.000,00.

# Art. 17 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. Sono a carico del gestore tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente contratto, nessuno eccettuato o escluso. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, in quanto compatibili, e alle altre disposizioni di legge in vigore.

# Art. 18 - CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie, di qualsiasi natura, che dovessero sorgere tra l’Amministrazione ed il gestore, sia durante il periodo contrattuale, sia al suo termine, l’unico foro competente è quello di Aosta.

# Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il gestore dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i propri dati saranno trattati dall’Amministrazione comunale esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

# L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ............................................................................

**IL CONCESSIONARIO ............................................................................**

(…………………………………)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

FIRMA PER ACCETTAZIONE